

N. 01155/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 01221/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2013, proposto da:

Nello Busacchi, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Scalco, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

***contro***

Comune di Soave, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Cappiotti, Giovanni Sala, Franco Zambelli, Andrea Cervesato, Carlo Cappiotti, con domicilio eletto presso l'avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

Provincia di Verona, non costituita in giudizio;

Regione Veneto, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento comunale 19.7.2013 n. 97 di ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Soave;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Osservato che:

- dall'esame della documentazione depositata in giudizio dalle parti, in modo particolare dal verbale del Corpo Forestale, dalla rilevazione tecnica effettuata dal professionista incaricato dal Comune e dalle fotografie, emerge come l'abuso contestato a Nello Busacchi riguardi la difformità dell'intervento di escavazione e sbancamento effettuato rispetto a quanto previsto come necessario per tutelare la pubblica incolumità dall'amministrazione comunale, ovvero la realizzazione di lavori estranei rispetto all'intervento approvato dal Comune di Soave e relativo alla messa in sicurezza delle sede stradale;
- detto intervento di maggiori dimensioni e quindi di maggior impatto negativo per l'area tutelata è consistito, in particolare, nella realizzazione di una nuova strada di accesso alla proprietà e nella creazione di un'area di sosta a monte dell'abitazione, opere queste che vanno a diretto vantaggio del proprietario dell'area, Nello Busacchi; con la conseguenza

che quest'ultimo non può dirsi estraneo ai maggiori interventi eseguiti e che, quanto meno per tali difformità, ne è stata correttamente accertata la responsabilità in qualità di proprietario che si è avvantaggiato di tali lavori;

- tali considerazioni non risultano inficiate dalla responsabilità, da accertare in capo all'amministrazione comunale, circa la legittimità dei lavori specificatamente previsti per la messa in sicurezza della strada;

- in particolare, l'opera contestata al privato, consistita, si ripete, nella realizzazione di una strada di accesso all'abitazione e di un piazzale di parcheggio con poderosi sbancamenti di roccia, costituisce, sotto il profilo edilizio, un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, lett. f) D.P.R. n. 380/2001, soggetto a permesso di costruire, sanzionabile, in mancanza di titolo abilitativo, con l'ordine di ripristino ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001;

- pertanto, i denunciati vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, sviamento di potere e conflitto d'interesse, non sono predicabili nei confronti del provvedimento sanzionatorio impugnato, attesa la sua vincolatezza, una volta stabilito che l'intervento di sbancamento è stato eseguito, all'interno della proprietà dell'attuale ricorrente, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza alcun titolo abilitativo e senza previa autorizzazione paesaggistica;

- peraltro, la sanzione amministrativa irrogata nel caso di specie ha funzione non afflittiva (come le sanzioni penali) ma ripristinatoria dell'ordine urbanistico violato ed ha natura non personale ma reale, sicchè segue oggettivamente la cosa abusiva e il suo rapporto

proprietario indipendentemente dall'addebitabilità della condotta abusiva su di essa realizzata, con la conseguenza che la misura repressiva è applicabile nei confronti del proprietario attuale dell'immobile anche se estraneo all'abuso stesso. Costituisce eccezione alla regola la sola ipotesi della non applicabilità al proprietario dell'ulteriore sanzione dell'acquisizione gratuita da parte del Comune, in conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione. Tale ipotesi si verifica però solo qualora, "risulti in modo inequivocabile la completa estraneità del proprietario al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirla con gli strumenti offertigli dall'ordinamento" (Corte Cost. n. 345/1991). Viceversa, nel caso di specie, come già detto, dagli atti depositati ed in particolare, dal verbale del Corpo Forestale in atti, risulta come l'attuale ricorrente non possa non aver contribuito alla realizzazione delle opere abusive oggetto di sanzione, essendo stata contestualmente realizzata una nuova strada di accesso alla sua proprietà ed una nuova piazzola di sosta (opere che, evidentemente, non possono essere state commissionate dall'amministrazione comunale);

- quanto alla lamentata inesatta individuazione dell'area di sedime attinta dalle opere abusive in questione, tale elemento non costituisce causa di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, concernendo indicazioni riferibili al successivo atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale;

- il collegamento dell'acquisizione gratuita non direttamente al mancato ripristino entro il termine di novanta giorni previsto dalla legge, bensì al mancato rispetto della scansione temporale degli adempimenti fissata

nell'ordine di demolizione (denunciato con il sesto motivo), oltre che ragionevole, dovendo i lavori di ripristino essere previamente autorizzati, è posto al fine di favorire il ricorrente nel tempestivo adempimento dell'ordine di ripristino, e ciò nell'ottica di una leale collaborazione tra amministrazione e cittadino, con la conseguenza che egli non ha ragione di lamentarsi di tale specifica determinazione;

Ritenuto pertanto che il ricorso non possa essere accolto in quanto infondato;

Ritenuti sussistenti, in considerazione della peculiarità della controversia e delle vicende ad essa sottostanti, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)